

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
LIBRO MATRICOLA (RCA)
n. _____

STIPULATA TRA



Giunta Regionale della Campania
Via Santa Lucia, 81, Napoli

E

La Compagnia Assicuratrice _____
Agenzia di _____

Durata del contratto

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
1° rata	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
rate successive	annuale

SOMMARIO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	4
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT	4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	7
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	7
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione	7
Art. 2.5 – Cessazione anticipata del contratto	8
Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta)	8
Art. 2.7 – Oneri fiscali	8
Art. 2.8 – Partecipazione in coassicurazione	8
Art. 2.8 bis – Partecipazione in RTI	9
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni	9
Art. 2.10 – Gestione del contratto	9
Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	9
Art. 2.12 – Trattamento dati.....	10
Art. 2.13 – Tracciabilità flussi finanziari	10
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto.....	10
Art. 2.15 – Disciplina dell'appalto.....	10
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.)"	11
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 3.2 – Condizioni sempre operanti	12
Art. 3.3 – Esclusioni e rivalsa	13
Art. 3.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa.....	13
Art. 3.5 – Estensione Territoriale	14
Art. 3.6 – Copertura a Libro Matricola	14
Art. 3.7 – Formula tariffaria	14
Art. 3.8 – Passaggio di tariffa.....	15
Art. 3.9 – Periodi di osservazione della sinistrosità.....	15
Art. 3.10 – Clausola di sospensione	15
Art. 3.11 – Trasferimento della proprietà del veicolo	16
Art. 3.12 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	16
Art. 3.13 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo	16
Art. 3.14 – Sostituzione del certificato e del contrassegno	17
Art. 3.15 – Attestazione dello stato del rischio	17
Art. 3.16 – Duplicato Attestazione dello stato del rischio	17
Art. 3.17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)	17
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	19
Art. 4.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri	19
Art. 4.2 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice).....	19
Art. 4.3 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice).....	20
Art. 4.4 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice).....	20
Art. 4.5 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali.....	20
Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo	20
Art. 4.7 - Clausola arbitrale.....	20
Art. 4.8 – Informazioni sui sinistri	20
Art. 4.13 – Gestione di estraneità al sinistro	21
SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	22

Art. 5.1 – Massimali assicurati	22
Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.	22
Art. 5.3 – Calcolo del premio	22
Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione.....	22
Art. 5.5 – Disposizione finale	22

0380

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente / Ente / Regione / Amministrazione	Il soggetto che stipula l'assicurazione: Giunta Regionale della Campania
Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	L'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa (mandataria), la GB Intermediazioni assicurative Srl e la IGB Insurance Gold Brokers Srl, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla relativa scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione. Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo / Indennità / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT

Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Aree Aeroportuali	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Attestazione sullo stato	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica

del rischio	l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Attrezzature speciali	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale (es. ambulanze) purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Autoveicoli per uso speciale	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito della Società	è la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006.
CID	Convenzione Indennizzo Diretto.
Cose	gli oggetti materiali e gli animali.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati.
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore (vedi art. B.9) del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT.
Legge - Codice	il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/ 2005, e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Risarcimento diretto	procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.
Periodo di osservazione	il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione.
Terzi	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della <i>Legge</i> e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino.
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
Valore commerciale	- autovetture: il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati;

- mezzi diversi: il valore del mezzo desumibile dall'applicazione delle percentuali di riduzione stabilite ai sensi dell'art. B.9 e dalla documentazione probatoria esibita dal Contraente;
- attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dal Contraente.

Eventi sociopolitici

tumulti popolari, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

Eventi atmosferici e naturali

trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane ed altre calamità naturali.

0380

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto; in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, il Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Società s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dal contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) anche in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dallo stesso Contraente.

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente procedere

- procedere alla *proroga contrattuale* per ulteriori mesi 12, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice;
- procedere ad una *proroga tecnica* dello stesso contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice.

In tale evenienza l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi garantire copertura assicurativa, a semplice richiesta scritta dell'Ente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Si precisa che la proroga tecnica è sempre possibile in caso di esercizio del recesso anticipato di cui al successivo articolo 2.6.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro-rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis del D.Lgs 209/2005 (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza definitiva del contratto; la Società, su richiesta del Contraente, si impegna quindi a mantenere operante le garanzie prestate con il presente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza e comunque per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso.

Tale ulteriore copertura cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra Compagnia.

Art. 2.5 – Cessazione anticipata del contratto

1) La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso, al pari dell'analogo rateo di premio relativo agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

2) Il Contraente può recedere anticipatamente dal presente contratto in presenza di disposizioni normative aventi carattere cogente in materia, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso, fermo restando il periodo minimo assicurativo di mesi sei.

Si precisa, in ogni caso, che:

- il recesso si intende esteso anche agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara;
- l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.4. relativo a tutti i contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.7 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 – Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 2.8 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.10 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa - GB Intermediazioni assicurative Srl - IGB Insurance Gold Brokers Srl con la CB Consulbrokers Spa in posizione di capogruppo (denominata anche e più brevemente "Broker"), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura della misura del 3 %, da calcolarsi sui premi assicurativi imponibili per le polizze RC auto e del 6% da calcolarsi sui premi assicurativi imponibili per le polizze non RC auto.

. Tale remunerazione è parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente contraente.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di RCA - Responsabilità Civile Autoveicoli e CVT – Corpi Veicoli Terrestri, depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza, si intendono applicabili solo se ad integrazione ed estensione dell'assicurazione e se non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.12 – Trattamento dati

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2.13 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.14 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di RCA e Auto Rischio Diversi depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.15 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché qui non allegati.



SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.)"**Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli dei veicoli descritti negli allegati tecnici, che formano parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione od inclusi successivamente nel Libro Matricola nel periodo di validità della stessa.

- a) La garanzia è operante anche:
- b) per la responsabilità per danni causati dalla circolazione i dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata dei veicoli in **aree private**;
- c) per sinistri avvenuti durante **prove, svolgimento di esercitazioni di guida** per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale. In caso di **veicoli adibiti a scuola guida**: la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- d) per il **traino di emergenza** di altri veicoli dell'Ente in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero **all'interno di depositi, autorimesse o officine e locali** tutti di proprietà e/o uso del Contraente,
- f) nonché per il rischio relativo alla **sosta o manovra a mano** dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla **movimentazione e rifornimento** dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dal Contraente o suoi dipendenti;
- g) per i sinistri derivanti da **scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente o azione del fulmine**;
- h) per i **danni arrecati agli animali** eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) quando la garanzia sia prestata per un **rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato**, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- j) per i danni causati dal **traino di "carrelli appendice"** a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- k) per i **danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto**:
 - nel momento della **salita e/o discesa dal veicolo**;
 - **su sedie a rotelle** durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;
- l) per i **danni causati ai dipendenti**, anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida del mezzo. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri portatori di handicap effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- m) per i **danni cagionati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale**, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, a valigie e bagagli in genere che, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento. L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i suddetti danni;
- n) per la responsabilità per i **danni causati alla sede stradale** e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- o) per la responsabilità per i **danni causati per la perdita di olii e lubrificanti**;
- p) nel caso di **sovraccarico e sovrannumero di passeggeri**, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma";
- q) nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, **se il trasporto non è conforme** alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- r) durante la circolazione abusiva del veicolo **a seguito di furto o rapina**.

- s) per **fatti dolosi** commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile;

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni sempre operanti", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni sempre operanti", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

Art. 3.2 – Condizioni sempre operanti

La garanzia deve intendersi operante anche:

- a) per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle **operazione di carico / scarico da terra del veicolo e viceversa**, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi sia manuali che meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi;

- b) ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di **inquinamento dell'ambiente** causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio;

- c) per la **responsabilità civile dei trasportati** sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile;

- d) per i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona a cose od animali), o a locali tenuti in locazione e/o uso gratuito dall'Assicurato, con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato, a qualsiasi titolo, in caso di **incendio, esplosione o scoppio del veicolo** che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale. La Società risponde sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da **interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi**, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 15% di tale somma.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità civile deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- e) per i danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del **trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione**, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purché il trasporto sia comprovato da attestati di pubbliche autorità o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione. La Società risponde fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
- f) limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'**attivazione dell'airbag** dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
- g) qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo **in conseguenza di furto o rapina** totali o per **distruzione** a seguito di sinistro, la Società rimborsa:
- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 1.000,00 per evento;
 - la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
 - la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto;

Nei casi indicati nel presente articolo i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette "Condizioni sempre operanti", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

Art. 3.3 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- c) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- e) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della *Legge* in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente

- ◇ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore,
- ◇ nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
- ◇ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

b) del Contraente e del conducente

- ◇ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- ⇒ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- ⇒ il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- ⇒ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii..

Art. 3.5 – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3.6 – Copertura a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente o successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Ente o che lo stesso li abbia in comodato d'uso.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità (con caratteristiche diverse da quelli oggetto di offerta) il premio verrà determinato in base alla tariffa della Società allegata all'offerta di gara, con l'applicazione del relativo sconto medio praticato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per anno assicurativo.

L'esclusione e/o l'inclusione di veicoli, richiesta nel corso dell'annualità assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui detta richiesta è stata notificata alla Società per il tramite del Broker.

In caso di inclusioni / esclusioni / sostituzioni effettuate ai sensi del presente contratto che determinino differenze di premio, le stesse saranno regolate in un'unica soluzione a fine d'anno, in sede di regolazione consuntiva.

In ultimo, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti.

Art. 3.7 – Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda di offerta e dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una delle Formule tariffarie seguenti.

A) BONUS / MALUS: applicabile ai seguenti tipi di veicoli: ciclomotori; motoveicoli; autovetture.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" come definiti in seguito.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle della tariffa applicata in offerta.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Se del caso può essere previsto, per veicoli specificamente identificati, una franchigia.

B) TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS): applicabile ai seguenti tipi di veicoli: motoveicoli adibiti al trasporto di cose ; autoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti ad uso speciale.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione – nessun aumento di premio;
- n. 2 sinistri nel periodo di osservazione – aumento 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione – aumento 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS: applicabile ai seguenti tipi di veicoli: ciclomotori; motoveicoli; autovetture; motoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Franchigia", la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato.

Il Contraente/Assicurato/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 3.8 – Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

Art. 3.9 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.**

Art. 3.10 – Clausola di sospensione

Qualora il Contraente intenda, per un veicolo inserito nella polizza Libro Matricola, sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. L'eventuale riattivazione della garanzia deve avvenire entro la data di scadenza del contratto Libro Matricola ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo purché, in questo ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente, oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria e le relative condizioni siano compatibili;

nonché

- il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La formula tariffaria e le eventuali condizioni in corso sull'applicazione sostituita si applicano anche su quella sostituita purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Il periodo di sospensione non può essere inferiore a 30 giorni.

Laddove la formula tariffaria preveda l'applicazione di regole evolutive, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a mesi uno.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri di comportamento:

- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di un mese: trovano applicazione le regole evolutive, viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno un mese: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato

del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;

- veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di un mese il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno un mese il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
- I veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese alla data di scadenza del contratto: il rischio deve considerarsi escluso, pertanto non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli, la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

Art. 3.11 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.6.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

Art. 3.12 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fermo restando gli obblighi di comunicazione da effettuarsi a norma del successivo art. 4.1, la copertura assicurativa dovrà mantenere la sua efficacia sino alla presentazione del documento che attesti la "perdita di possesso" del veicolo in questione. La Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 3.13 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara per veicoli simili; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.
- b) mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Art. 3.14 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale conguaglio di premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita dei suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente.

Art. 3.15 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un autotassmetro, un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 e ss.mm.ii. (Classe di Conversione Universale o CU).

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (il locatario in caso di leasing) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di furto totale del veicolo la Società a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso la Società.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.16 – Duplicato Attestazione dello stato del rischio

In caso di deterioramento, smarrimento o mancata acquisizione da parte del Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 gg. dalla stessa richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 3.17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

Fermo quanto previsto al successivo Art. 4.13 – Gestione di estraneità al sinistro, la Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente, per il tramite del Broker, il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni, corredato da fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati, con indicazione di:

- n. identificativo sinistro;
- data e località del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo liquidato;
- data liquidazione;
- targa veicolo controparte e targa veicolo assicurato Consorzio;
- tipologia controparte (veicolo, passeggero trasportato, pedone, ecc.);
- importo franchigia.

Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

CG&D

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI**Art. 4.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso alla Società appena possibile ed in ogni caso, a deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza, indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuto in possesso, a trasmettere alla Società gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti l'evento.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia è eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e trascorso tale periodo è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4.8 - Riparazioni – reintegrazioni in forma specifica.

E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società. L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio, ma anche in questo ha l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS. In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con idonea comunicazione scritta.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere inviata anche richiesta di risarcimento danni:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'assicurato all'atto della denuncia sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
- b) alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto (ai sensi dell'art. 148 del Codice).

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al Contraente mediante lettera A/R. I danni saranno risarciti ai sensi dell'art. 141 del Codice.

La società si impegna a:

- far pervenire all'assicurato (tempestivamente e comunque non oltre 10 gg. dalla denuncia) il numero il repertorio attribuito ad ogni sinistro;
- comunicare all'assicurato, tempestivamente e comunque in tempo utile, le notizie e le informazioni del flusso SIC (conferme o contestazioni). In tale contesto rientrano anche gli interventi della compagnia avversa.

Art. 4.2 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la

documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 4.3 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4.4 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 4.5 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

Art. 4.7 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettante gli.

Art. 4.8 – Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- Sinistri denunciati suddivisi per attivi, passivi e concorsuali (card debitore / card mandatario / no card / forme miste, con relativa legenda in caso di utilizzo di codici);
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato, specificando se al netto o lordo di franchigie);
- Importo recuperi a forfait;
- Sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) nominativo del terzo reclamante;
- 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
- 3) data di apertura della pratica presso la Società;

- 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo;
- 5) n° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente;
- 6) targhe dei mezzi coinvolti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente entro 10 giorni dalla scadenza prevista mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, in forma chiara, comprensivo della legenda dei codici utilizzati dalla Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere con preavviso di giorni 15 ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella sopra indicata.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale. La Società dovrà, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato (art. 2.6) la Società si impegna - quale conditio sine qua non - a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo. In assenza, la disdetta non avrà efficacia.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Art. 4.13 – Gestione di estraneità al sinistro

Nel caso di richiesta di risarcimento danni conseguente ad un *sinistro aperto esclusivamente da controparte e quindi non noto all'Assicurato* ed al fine di poter consentire allo stesso assicurato lo svolgimento delle necessarie verifiche, la Società Assicuratrice dovrà tempestivamente fornire al Contraente tutti i dati utili all'individuazione dell'evento e in particolare:

1. data ed orario di accadimento;
2. esatto luogo di accadimento (via, piazza, n. civico, località, etc.);
3. dinamica dell'evento con indicazione dei danni;
4. dati di controparte (targa, modello veicolo, contraente),
5. eventuali testimonianze,
6. dati del veicolo del Comune coinvolto
7. ogni altra eventuale informazione utile alla comprensione dell'accaduto.

In assenza di quanto sopra la pratica verrà gestita dal Contraente come "NEGA EVENTO" e non potranno essere accettate le eventuali relative richieste di pagamento franchigia per l'impossibilità di giustificare, sotto il profilo amministrativo, detti pagamenti.

Poiché ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/05 il trasportato è legittimato a pretendere il risarcimento direttamente dal vettore a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo e quindi anche in ipotesi di cosiddetto sinistro attivo, la Società, dopo aver risarcito il danno al terzo trasportato, dovrà rivalersi per l'intero nei confronti dell'assicuratore del responsabile, astenendosi dall'applicare la franchigia al Contraente.

0380

SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 5.1 – Massimali assicurati**

Indipendentemente da quanto riportato nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono, per ciascun veicolo assicurato: € 15.000.000,00 unico per sinistro

Il suddetto massimale deve intendersi automaticamente equiparato sino a quello eventualmente previsto per legge, se superiore.

Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti:

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Minimo
RCA	NIL (0)	NIL (0)	NIL (0)

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dal Contraente viene esposto nella allegata scheda di offerta.

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara.

Resta inteso che:

- la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni;
- la regolazione premio da effettuarsi a norma del precedente Art. 2.7, verrà calcolato sulla base dei tassi e dei premi di cui alla scheda di offerta e delle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- la Società rinuncia ad applicare modifiche alla tariffa premi di cui all'offerta di gara, per l'intera durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 3.A.6 – Copertura a Libro Matricola e quelle dovute all'applicazione delle regole evolutive, in base al verificarsi o meno di sinistri ai sensi del precedente Art. 3.A.7 – Formula tariffaria.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le relative percentuali di coassicurazione sono indicate nell'allegata scheda di offerta, fermo restando, in deroga al medesimo articolo 1911 c.c., la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di RCA e CVT depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza si intendono applicabili solo se ad integrazione ed estensione dell'assicurazione e se non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Il Contraente**La Società**

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Cessazione anticipata del contratto
- 2.6 Regolazione del premio
- 2.8 Partecipazione in coassicurazione
- 2.8bis Partecipazione in RTI
- 2.9 Forma delle comunicazioni
- 2.10 Gestione del contratto
- 2.11 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.14 Interpretazione del contratto
- 2.15 Disciplina dell'appalto
- 3.1 Oggetto dell'assicurazione
- 3.5 Rinuncia al diritto di rivalsa
- 3.6 Copertura a Libro Matricola
- 3.7 Formula tariffaria
- 3.10 Clausola di sospensione
- 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
- 4.3 Informazioni sui sinistri
- 4.4 Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti
- 5.3 Calcolo del premio
- 5.5 Disposizione finale

Il Contraente**La Società**

Allegate schede di offerta (solo a carico della Ditta aggiudicataria in caso di effettiva emissione della polizza)